

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6485 del 12/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. "COCIF SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "COCIF SOC.COOP." con sede legale in Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di serramenti e infissi in legno, mobili ed affini sito nel Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6756 del 12/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. "COCIF SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "COCIF SOC.COOP." con sede legale in Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di serramenti e infissi in legno, mobili ed affini sito nel Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, in base alla quale, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale mediante ARPAE;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"*;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;

- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"*, con successivi rinnovi annuali, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 16/09/2024, acquisita al Prot. Com.le 11214 e da Arpae al PG/2024/169484, come volontariamente integrata in data 28/09/2024 con documentazione acquisita ai PG/2024/174902-174905-174912-174918, da **COCIF SOC.COOP.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di serramenti e infissi in legno, mobili ed affini sito nel Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 - di competenza Arpae SAC;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 - di competenza Arpae SAC;
- autorizzazione allo scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura - di competenza comunale;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che il SUAP del Comune di Longiano con nota Prot. Com.le 11998 del 03/10/2024 acquisita da Arpae al PG/2024/178793, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con nota Prot. Com.le 12948 del 25/10/2024, acquisita al PG/2024/193429 il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroghe, in data 28/04/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2025/82337 - 82833 - 84165 - 84228 - 84880 - 85198;

Considerato che in data 15/07/2025 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto con nota Prot. Com.le 8552 del 17/07/2025, acquisita al PG/2025/128805, il SUAP ha comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Visto che il SUAP del Comune di Longiano, con nota Prot. Com.le 9150 del 31/07/2025, acquisita al PG/2025/138649, ha concesso alla Ditta proroga di 15 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla succitata nota Prot. Com.le 8552 del 17/07/2025, richiesta dalla Ditta in data 26/07/2025 *"a causa delle tempistiche di reperimento della documentazione e dell'assenza per ferie di personale tecnico"*;

Visto che con PEC del 11/08/2025, assunta da Arpae al PG/2025/145529 del 12/08/2025, la ditta ha

trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Viste le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta in data 11/08/2025, acquisite al PG/2025/145511 del 12/08/2025;

Considerato che, con riferimento alla documentazione relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7213 del 14/06/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/118892, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha preso atto della dichiarazione del Tecnico competente in acustica con la quale attesta che l'attività oggetto di autorizzazione rispetta i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/11/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto del superamento dei motivi ostativi e degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/11/2025;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Nulla Osta Prot. Com.le 7215 del 14/06/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/111900, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Dato atto che per il procedimento di AUA, comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è richiesta l'acquisizione della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.Lgs. 159/2011, al fine di verificare la sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 67, D.Lgs. 159/2022;

Preso atto che con nota assunta a prot. Arpae PG n. 145511 del 12.08.2025, la ditta COCIF SOC.COOP. ha trasmesso la documentazione rilasciata in data 03/06/2025 dal Ministero dell'Interno - Struttura per la prevenzione antimafia (prot. 0068510 del 03.06.2025) attestante l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 2016;

Considerato che ai sensi dell'art. 83 bis, D.Lgs. 159/2011, tale iscrizione equivale al rilascio "dell'informazione antimafia" che attesta la sussistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 citato e anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 472 del 16/09/2009 prot. n. 89287/09 rilasciata a COCIF, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COCIF SOC.COOP.** (C.F./P.IVA 00124220401) con sede legale in Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560, **per lo stabilimento di costruzione di serramenti e infissi in legno, mobili ed affini sito nel Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560.**
3. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO A e relativa Planimetria;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO B;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura - ALLEGATO C e relativa Planimetria.**
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:
 - autorizzazione n. 472 del 16/09/2009 prot. n. 89287/09 rilasciata a COCIF, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

12. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. INTRODUZIONE

Ditta	COCIF soc. coop.
Impianto	costruzione di serramenti e infissi in legno, mobili ed affini
Ubicazione	Longiano (FC), via Ponte Ospedaletto n. 1560

B. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 472 del 16/09/2009 prot. n. 89287/09 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'istanza di AUA ha richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con le modifiche, di seguito indicate:

- riduzione dei consumi annuali di prodotti vernicianti;
- relativamente alle emissioni E12a, E13a ed E19:
 - innalzamento dei camini fino ad una altezza pari a 25 m;
 - restringimento della sommità dei 3 suddetti camini fino a raggiungere una superficie tale da garantire una velocità di uscita dell'aria di almeno 15 m/s;
- eliminazione dell'impianto di abbattimento precedentemente installato sulla emissione E19 (post-combustore);
- adeguamento della emissioni E10, E11, E25 e E28 ai sensi di quanto previsto al comma 5. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- eliminazione della emissione E6a;
- le aspirazioni poste sui macchinari per la lavorazione del legno in precedenza collegate al camino della emissione E6a, confluiranno nella emissione E6 che quindi risulterà così modificata: nuovo impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale, aumento del valore di portata (da 24.000 Nmc/h a 63.000 Nmc/h), di durata (da 10 a 16 ore/giorno) e di altezza del camino (da 7,4 a 9 metri);
- modifica delle emissioni E10 e E11 provenienti da due caldaie alimentate a legno non trattato:
 - precedentemente autorizzate ad utilizzare esclusivamente legno non trattato, la modifica riguarda la possibilità di alimentarle anche con scarti provenienti dalla lavorazione del legno giuntato/lamellare/listellare;
 - eliminazione del ciclone posto a monte del filtro in maglia di acciaio;
 - aumento della durata da 10 a 24 ore/giorno;
- modifica della durata delle emissioni E4, E4a, E5, E5a, E6, E7, E8, E8a, E8b, E9, E12a, E13a, E18, E18a, E19, E20, E21, E23, E24, E26, E27, E29, E30, da 10 ore/giorno a 16 ore/giorno;
- aumento della durata della emissione E25 da 4 a 8 ore/giorno;
- aumento della durata della emissione E28 da 10 a 24 ore/giorno;
- eliminazione delle emissioni E1, E2 e E3;
- le aspirazioni poste sui macchinari per la lavorazione del legno del reparto finestre, in

precedenza collegate alle emissioni E1, E2 e E3, saranno convogliate ad un impianto di abbattimento (filtro a maniche con pressostato differenziale), per essere poi espulse in due camini distinti, che generano le nuove emissioni E31 ed E31a;

- nuova emissione E32 derivante dal sistema di alimentazione del truciolo alla caldaia di cui alla emissione E28;
- nuova emissione E33 derivante da operazioni legate alla manutenzione dei macchinari (saldatura, affilatura, taglio al plasma);
- nuova emissione E34 derivante da specifiche lavorazioni saltuarie del metallo (puntatura, taglio al plasma);
- nuove emissioni E35 e E36, derivanti dalla lavorazione di profili in alluminio (taglio, fresatura);
- nuova emissione E37 derivanti dalla realizzazione di infissi in PCV (taglio, fresatura);
- nuove emissioni da E38a a E38p derivanti dall'essiccatore che si vuole utilizzare per ridurre l'umidità al legno massello (legno vergine);
- nuova emissione BG1 "termoconvettore per riscaldamento ambienti di lavoro (172 kW, a metano)";
- nuova emissione BG2 "caldaia per riscaldamento ambienti di lavoro (34,8 kW, a metano)";
- installazione di una barriera verde o artificiale alta 3 metri, nel tratto di confine ovest, al fine di favorire una migliore dispersione degli odori, in corrispondenza dei ricettori risultati maggiormente critici nella relazione di verifica dell'impatto correlato alle emissioni odorigene.

Con nota PG/2024/175498 del 30/09/2024, aggiornata in data 13/05/2025 PG/2025/88082, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PG/2024/175518 del 30/09/2024, aggiornata in data 13/05/2025 PG/2025/88088, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 125981 del 14/07/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente la seguente valutazione istruttoria relativamente alle emissioni in atmosfera:

"...omissis..."

Modifiche richieste

Emissione E6 Polverino reparto porte: consiste nel convogliare in una nuova emissione denominata E6, le vecchie emissioni E6 ed E6a modificando la portata ed il sistema di abbattimento delle polveri.

Non si rilevano elementi ostativi alla modifica.

Emissione E10 - E11 Caldaia alimentata a biomasse legnose

L'azienda argomenta che le modifiche che si vogliono apportare al punto di emissione consistono in:

1. *variazione delle caratteristiche del combustibile utilizzato nella caldaia in quanto vi sarà la necessità di bruciare truciolo di legno trattato oltre che truciolo di legno vergine ...omissis.... Questa esigenza nasce dal fatto che una parte della materia prima che si*

intende acquistare non sarà più rappresentata da tavole di legno propriamente vergine ma è cosiddetto legno massello giuntato con incastro a pettine, ovvero ogni 30-50 cm vengono immaschiati ed incollati pezzi di legno vergine, così come vengono giuntati anche orizzontalmente su due strati. La quantità di colla che i produttori utilizzano in questi prodotti è però realmente modesta, trattandosi di una percentuale inferiore allo 0,1-0,2% in peso sul totale. ...omissis... ;

2. eliminazione del ciclone posto a monte del filtro in maglia di acciaio in quanto crea problemi di funzionamento all'impianto. Trattandosi di un impianto finalizzato all'abbattimento delle particelle maggiormente pesanti e grossolane, la presenza del filtro a tessuto, garantirà comunque il rispetto dei valori limite richiesti per le polveri al camino.

In relazione al punto 1. vista la modifica dell'allegato X), parte II, sez. 4, par. 1, i limiti di emissione del legno incollato, quale sottoprodotto, sono gli stessi del legno vergine.

In relazione all'eliminazione del ciclone posto a monte del filtro a manica, pur non comprendendo le motivazioni per le quali si chiede di eliminare il ciclone stesso, rilevato che il sistema ciclonico non è previsto tra gli impianti di abbattimento per il materiale particellare indicati nell'allegato 2 dei Criteri Criaer, no si rilevano elementi ostativi.

Si rimane in attesa delle misure di messa a regime per valutare le concentrazioni di questo punto emissivo.

In relazione all'articolo 294 del DLgs 152/05, trattandosi di un medio impianto di combustione l'azienda dichiara quanto segue:

i dispositivi previsti per il controllo ottimale della combustione sono costituiti da:

- un sistema di alimentazione automatica del combustibile solido tramite sistema a coclea;
- un sistema di controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura in continuo nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, nonché la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile ottenuta per mezzo di sonda lambda che regola la portata dell'aria in ingresso;
- data la tecnologia, la componentistica applicata e soprattutto la variabilità delle caratteristiche dei materiali combustibili utilizzabili, pur essendo esso dotato di un sistema di controllo attivo della combustione con sonda lambda, non è in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo, sulla base di quanto previsto all'art. 294 del D.Lgs. 152/06

Considerando la compresenza dei sistemi di alimentazione e controllo della combustione con misuratori di temperatura e tenore di ossigeno e regolazione automatica del rapporto aria combustibile, si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda sull'impossibilità di installare un SCC che consenta la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile.

In relazione ai limiti di emissione previsti per i medi impianti di combustione alimentati a biomasse solide, dal 1 gennaio 2025 gli stessi devono rispettare limiti di emissione diversi. in particolare oltre alla modifica del valore limite, viene modificato anche il tenore di ossigeno di riferimento.

La Ditta argomenta che le due caldaie saranno in grado di rispettare i limiti di emissione anche con un valore di ossigeno di riferimento che passa dall'11% al 6%, allegando due certificati di prova sulle emissioni E10 ed E11.

Riassumendo, i limiti di emissione passeranno da:

inquinante	limite di emissione [mg/Nmc] prima del 01/01/2025 (riferiti al O ₂ 11%)	limite di emissione [mg/Nmc] dopo il 01/01/2025 (riferiti al O ₂ 6%)
Polveri	30	45/30*
CO	300	450
NOx	500	600/300*

SO ₂	200	200
COT		45
NH ₃ (se presenti abbattimenti di NOx ad urea o ammoniacale)		7,5

**Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.*

Nel territorio forlivese cesenate non risultano essere presenti aree nelle quali sono stati registrati detti superamenti.

Nelle tabelle che seguono si è ricalcolato il valore delle concentrazioni misurate negli autocontrolli tenendo conto del cambio dell'ossigeno di riferimento da 11% a 6%, e dei nuovi limiti indicati per i medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse (>5 MWt), in vigore dal 31/12/2024.

Emissione E10: Concentrazioni autocontrolli corrette con O₂ al 6% (invece che 11%)

	2021	2022	2023	2024	media
E10					
O ₂ rif	6	6	6	6	
O ₂					
PTS	8,9	10,5	7,2	1,6	7,0
CO	72,0	114,0	4,5	108,0	74,6
NOX	315,0	390,0	333,0	594,0	408,0

Emissione E11: Concentrazioni autocontrolli corrette con O₂ al 6% (invece che 11%)

	2021	2022	2023	2024	media
E11					
O ₂ rif	6		6	6	
O ₂					
PTS	3,7	2,6	5,5	2,3	3,5
CO	93,0	106,5	7,5	126,0	83,3
NOX	480,0	529,5	286,5	616,5	478,1

Si rileva per gli ossidi di azoto in un'occasione (2024 per E11) un valore di concentrazione prossimo al limite di 600 mg/Nmc (O₂ di riferimento posto al 6%).

Infatti considerando l'incertezza di misura (616,5+/- 61) il limite inferiore dell'intervallo di confidenza 95% risultava essere pari a 555 mg/Nmc; in quell'occasione, con i limiti in vigore (NO_x 500 mg/Nmc e O₂ di riferimento 11%), il limite non veniva superato.

Tuttavia essendo la media dei valori misurati nel periodo di monitoraggio il descrittivo principale del valore vero della concentrazione, si vuole rimarcare il fatto che con i dati forniti dalla ditta stessa, in futuro e con i limiti modificati, non si può attestare che i limiti stessi verranno rispettati in tutte le condizioni di esercizio.

L'azienda dichiara che, prevedendo eventualmente anche un aggiornamento del sistema di regolazione del rapporto aria combustibile sarà teoricamente in grado di ovviare eventuali non rispetti dei nuovi limiti imposti.

Si valuta di richiedere pertanto una nuova campagna di messa a regime per verificare l'effettivo rispetto dei nuovi limiti di emissione (compreso il COT) al fine di permettere eventualmente al gestore di mettere in campo gli interventi necessari.

Emissione E25 Caldaia alimentata a metano

Nel caso in oggetto trattandosi di una caldaia a metano con potenzialità inferiore a 5 MWt, ad uso produttivo, la legislazione prevede che i limiti di emissione per gli impianti esistenti debbano conformarsi alla tabella medi impianti di combustione alimentati a combustibili gassosi dell'allegato III punto 1.3 dell'allegato I degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 e smi entro il 31/12/2029.

I nuovi limiti prevedono il monitoraggio solo degli ossidi di azoto con un limite di emissione abbassato da 350 mg/Nmc a 250 mg/Nmc con lo stesso tenore di ossigeno di riferimento.

Gli autocontrolli dimostrano che detto limite viene già rispettato.

In relazione agli adempimenti di cui all'articolo 294 del DLgs 152/06 e smi, la ditta dichiara che l'impianto non è tecnicamente possibile dotare l'impianto di un SCC che consenta la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile.

Emissione E19: eliminazione postcombustore

Il gestore argomenta che in considerazione della modifica del ciclo produttivo, buona parte delle lavorazioni che facevano uso di vernici a solvente sono state sostituite o verranno sostituite con vernici ad acqua.

L'emissione risultante sarà caratterizzata da un contributo di sostanze organiche volatili via via minore rendendo pertanto ambientalmente non necessario oltre che economicamente svantaggioso l'utilizzo del post combustore termico installato sull'emissione E19.

Rispondendo ad una richiesta di integrazioni, il gestore ha fornito analisi all'emissione E19 a monte ed a valle del postcombustore, oltre che un'analisi sulla stessa emissione della concentrazione di odore ascrivibile a detta emissione (in un giorno diverso dagli altri controlli).

Analiticamente parlando su E19 sono state eseguite misure di COT e SOV a monte e a valle del post combustore: nella relazione è indicato che dette misure sono state eseguite in presenza di lavorazioni a solvente, quindi in una condizione peggiorativa rispetto allo scenario previsto in cui queste verranno in parte sostituite da vernice ad acqua.

Le concentrazioni di COT e SOV rilevate sono molto significative, sia rispetto a produzioni simili, sia rispetto ai limiti di emissione di cui all'allegato III parte 1 punto 10 tab 1 alla parte V del D.Lgs 152/06 (che nel caso in oggetto non si applicano in quanto l'AC ha autorizzato all'azienda l'emissione bersaglio).

Questa è la tabella riassuntiva dei risultati ottenute nella campagna di misura eseguita.

Inquinante	Concentrazioni a monte post combustore (mg C/ Nmc)	a valle postcombustore (mg C/ Nmc)	Valori di riferimento di concentrazione (mg C/ Nmc)
COT	596,4	238,6	75 mg C/Nmc
SOV	271	66	75 mg C/Nmc

Innanzitutto una considerazione analitica: non è chiaro quali composti sono stati determinati nelle analisi delle SOV, visto che l'entità del valore restituito dipende dal numero e dalle intensità dei picchi considerati gascromatograficamente (o in gas massa).

Si rileva una significativa differenza tra COT e SOV, può dipendere anche da questo aspetto considerando che il valore di COT a parità di concentrazione di SOV restituisce un valore minore rispetto al corrispettivo valore di SOV (in funzione dei corrispondenti coefficienti caratterizzati dai fattori analitici tra pesi molecolari delle singole molecole ed il peso del solo Carbonio contenuto nelle stesse molecole).

Riguardo a questioni impiantistiche, in presenza di SOV il rendimento di abbattimento di un combustore termico, in condizioni normali di funzionamento e con caratteristiche dimensionali idonee per abbattere le SOV e COV, dovrebbe variare dal 90-95%

Al disotto del 90% si può ipotizzare che il funzionamento del postcombustore non sia ottimale e

possono essere presenti anche problematiche tecniche.

Nel caso specifico pertanto i rendimenti di abbattimento sono del 60% nel caso del COT e del 75% nel caso del SOV, quindi il postcombustore non sembra funzionare al meglio.

Le concentrazioni rilevate a monte del postcombustore (che sarebbero quelle che verrebbero misurate in sua assenza) risultano significative se confrontate con ad esempio con i limiti previsti senza "emissione bersaglio".

A parere dello scrivente pertanto nelle condizioni attuali la dismissione dell'utilizzo del post combustore, potrebbe determinare l'emissione di elevate concentrazione di SOV.

Premesso che non compete agli scriventi effettuare valutazioni di carattere economico, legate al fatto che non si raggiunga l'autosostentamento nell'uso del post combustore, sotto il profilo tecnico/ambientale l'utilizzo del post combustore non può che determinare un significativo miglioramento del flusso emissivo di SOV; l'azienda non ha valutato soluzioni alternative, anche economicamente più sostenibili, quali, ad esempio l'utilizzo di un rotoconcentratore che può concentrare la massa di inquinanti su un supporto depurando gran parte della portata dalla presenza di SOV. Con l'ausilio di un postcombustore più piccolo (e a quel punto autosostentante) si sarebbe potuto raggiungere il doppio risultato di economica per l'azienda e di minore impatto per l'ambiente.

Si ritiene inoltre che la previsione di utilizzare meno vernici a solventi in futuro non sia sufficiente per giustificare la disattivazione del post combustore.

Appare evidente quindi che al momento attuale, secondo lo scrivente servizio, non vi siano le condizioni per autorizzare lo spegnimento del postcombustore che al momento attuale appare il presidio fondamentale per ridurre le SOV e far rientrare il flusso emissivo al di sotto dei limiti previsti per impianti non autorizzati come emissione bersaglio.

Qualora dai dati di monitoraggio in continuo (di cui al successivo paragrafo) in un determinato periodo di osservazione, si evincesse un flusso di massa all'emissione E19 equivalente nello stesso tempo al flusso di massa di un impianto autorizzato con il limite di concentrazione pari a 75 mgC/Nmc di pari portata, si potrà valutare la dismissione del presidio di abbattimento nell'emissione E19.

Per eseguire questa valutazione si propone di inserire la seconda linea di campionamento del SAE sempre in E19 ma a monte del postcombustore in modo da avere contezza delle concentrazioni in uscita dall'emissione simulando la condizione di assenza del combustore stesso.

Nel corso di tale periodo di osservazione, che a parere degli scriventi potrebbe essere individuato in almeno 3 anni, potranno essere raccolti dati oggettivi che evidenzieranno sia il rispetto dell'emissione bersaglio, delle concentrazioni medie ai camini, dei flussi di massa effettivamente emessi e dei trend di miglioramento nell'emissione di SOV da parte dell'azienda che, relativi agli effetti migliorativi dovuti alla sostituzione della vernici a solvente con quelle ad acqua, e conseguentemente alla possibilità di poter disattivare il post combustore.

In relazione alla caratterizzazione degli odori su E13a ed E19, la stessa è stata eseguita in giornata diversa da quella nella quale è stato eseguito il prelievo di COT e SOV.

Quindi non è possibile in alcun modo correlare la concentrazione di sostanze organiche volatili o del COT con la concentrazione degli odori.

Al momento attuale, il modello di diffusione degli odori evidenzia il superamento dei valori di riferimento su 3 ricettori in base alla classe di appartenenza nello scenario 1 e nello scenario 2.

Nello scenario 3 (con lo spegnimento del postcombustore, l'innalzamento delle emissioni e la predisposizione della barriera verde), sono state impostate nel modello di calcolo degli odori concentrazioni di odore rispettivamente di 53 Oue/mc per E12a (durante la verniciatura ad acqua), di 93 Oue/mc per E13a (acqua+solvente) ed infine per E 19 di 141 Oue/mc (a monte del postcombustore) e 62 Oue/mc a valle del postcombustore in funzione. Non si comprende se le concentrazioni di odore implementate nel modello siano state ricavate, per E19, in un'analoga condizione lavorativa rispetto al momento in cui sono state misurate le concentrazioni di COV e COT.

In questo modo l'azienda ha introdotto un importante contributo in relazione alle emissioni

odorigene cioè ha presentato valori di riferimento delle concentrazioni di odore alle emissioni che in base al modello diffusionale, possono non determinare il non superamento dei valori di riferimento ai ricettori.

Si richiede il mantenimento dei bocchelli di campionamento per l'esecuzione dei campionamenti di sostanze odorigene per la valutazione, della concentrazione di odore da parte dell'Autorità Competente per il Controllo.

2 - Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.

Visto quanto previsto al paragrafo 3.2 del Titolo 1 Allegati alla Parte Quinta Allegato III - Emissioni di composti organici volatili, al fine di verificare il contributo emissivo e la massa/anno di sostanze organiche volatili emesse, l'azienda installerà sulla E19 e sulla E12a (in E12b vengono utilizzate solo vernici ad acqua come dichiarato nella relazione) un sistema di monitoraggio in continuo del parametro COT.

La strumentazione è costituita da:

- analizzatore estrattivo FID marca SICK Fidor certificato QAL1 in base alla norma UNI EN 15267-1-2-3 UNI EN 12619/13 e UNI EN 14181/15 con sonda di prelievo riscaldata e linea di trasporto riscaldata
- misuratore in continuo on site di portata volumetrica e temperatura al camino fmd2
- SADE per la memorizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti dagli analizzatori.

Le specifiche tecniche della strumentazione devono essere idonee rispetto alle condizioni del misurando e rispettare i riferimenti normativi tecnici previsti dalla normativa di settore.

Si fa presente che nelle specifiche tecniche viene riportato un campo di misura (fino a 500 mg/Nmc di COT) che le analisi a camino hanno dimostrato non essere sufficiente.

Visto il campo certificato fino a 10000 mg/Nmc sicuramente esiste la possibilità di monitorare anche concentrazioni superiore a 500 mg/Nmc.

Il fondo scala strumentale pertanto dovrà essere settato in modo da misurare, in tutte le condizioni di esercizio, la concentrazione di COT senza saturare il campo di misura.

L'analizzatore è collegato a due emissioni che vengono scansionate ciclicamente e alternativamente; il sistema di acquisizione dovrà redigere i report di misura così come previsto dall'allegato 6 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 e smi.

I report che dovranno essere disponibili in formato informatizzato all'organo di vigilanza dovranno comprendere almeno i seguenti parametri:

- Concentrazione non normalizzata di COT
- Concentrazione normalizzata di COT
- Misure dei Parametri di normalizzazione (temperatura, pressione, umidità)
- Portata non normalizzata
- Portata normalizzata
- Flusso di massa non normalizzato
- Flusso di massa normalizzato
- Stato di funzionamento dell'impianto
- Stato di funzionamento del SAE
- Condizioni di errore e loro codifica

La normalizzazione dei dati elementari grezzi deve avvenire attraverso l'applicazione degli algoritmi di normalizzazione in funzione delle condizioni di temperatura e pressione di riferimento stabilite.

La Pressione di riferimento è pari a 101325 Pa

La temperatura di riferimento è pari a 273.15K

Il dato elementare normalizzato deve essere corretto in funzione di

- percentuale di H₂O dell'effluente gassoso (se non già espresso sul secco)

il sistema SAE dovrebbe avere come riferimento temporale l'ora solare.

Il sistema di monitoraggio dovrà rimanere acceso per tutte le ore di lavorazione delle due emissioni monitorate, effettuando un cambio di scansione tra le due emissioni ogni 30 minuti. All'interno di detto periodo dovranno essere memorizzate le medie minuto normalizzate e la

media normalizzata semioraria con l'indice di disponibilità di medie valide associato alla media semioraria stessa.

Il sistema di monitoraggio dovrà essere sottoposto alle procedure di calibrazione e taratura previste dall'allegato VI degli allegati alla parte V) del DLgs 152/06 (IAR, Test di linearità, verifica tenuta linea, Zero e Span con periodicità indicata nel manuale del costruttore ecc.). Le misure di concentrazione eseguite dal sistema di monitoraggio in continuo (sia orarie che minuto) dovranno essere tenute a disposizione dell'organo di controllo per un periodo minimo di anni 5. Dovrà essere installato un bocchello di prelievo vicino alle teste di campionamento del Fid nelle due emissioni sottoposte a monitoraggio in continuo in modo da permettere il controllo con misure in parallelo da parte dell'autorità competente al controllo.

Il punto 5.5 dell'allegato VI al D. Lgs 152/06 prevede che il gestore indichi le cause di indisponibilità dei dati. Si richiede dunque che per ogni media oraria calcolata sui dati tal quali caratterizzata da un indice di disponibilità inferiore al 100%, il sistema SAE visualizzi (secondo le modalità illustrate al capitolo "Pagina contenente i dati su base giornaliera") la causa di invalidità dei dati strumentali, identificata come una tra le possibilità di cui al capitolo 5.1.

In caso si verifichino all'interno della stessa ora più cause di invalidità, il sistema dovrà essere in grado di computare ed evidenziare il numero di dati elementari non validi associati ad ogni causa di invalidità.

Il gestore dell'impianto deve tenere il registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e smi, (da redigere come previsto in appendice 2) ed il riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal punto 3.2 di tale allegato (come previsto in appendice 3),

Sul registro il gestore deve annotare ogni interruzione del normale funzionamento del sistema (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo): in particolare per ogni strumento devono essere registrate le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, (da redigere come previsto in appendice 3 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e smi), su cui riportare la tipologia di impianto, il motivo dell'interruzione dell'esercizio, la data e l'ora del ripristino, la durata della fermata in ore.

E29 cappe aspirazione incollaggio - reparto cassonetti e coprifili

Non si rilevano elementi ostativi vista la dichiarazione che le colle utilizzate saranno prive di formaldeide che, come l'ammoniaca, potrà essere eliminata dagli autocontrolli.

E31 ed E31a Polverino reparto finestre

Si tratta di due emissioni nuove che raccoglieranno le aspirazioni localizzate per le polveri che si sviluppano nel reparto finestre. Queste due emissioni sostituiranno le precedenti emissioni E1, E2 ed E3 che verranno dismesse.

Si precisa che in realtà si tratta di un'unica emissione suddivisa in due flussi a valle del filtro a manica.

Il sistema di abbattimento utilizzato sono filtri a manica recuperati da altre emissioni dell'azienda con caratteristiche di velocità di filtrazione confacenti con le indicazioni indicate nel paragrafo 3 dei criteri Criaer. I filtri a manica sono dotati di pressostato differenziale e l'azienda chiede di essere esonerata dall'esecuzione dei controlli annuali.

La presenza di due emissioni che suddividono la stessa emissione costituirebbe una criticità rispetto a quanto previsto dall'articolo 272 comma 5 che prevede quanto segue

5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione

In base al paragrafo 6, ove non tecnicamente possibile (la ditta dichiara che il camino unificante sarebbe troppo pesante per la struttura del filtro) si prescrivono limiti di concentrazione uguali per i due punti di emissione che a questo punto costituiscono due punti emissivi a tutti gli effetti.

In relazione alla richiesta di non prevedere l'autocontrollo annuale delle due emissioni, vista la

particolare conformazione delle due emissioni non si concede deroga e si prescrive sia la tenuta del registro dei controlli del pressostato che gli autocontrolli annuali.

In alternativa si può concedere deroga agli autocontrolli annuali con l'adozione di pressostati differenziali elettronici allarmati che, eseguendo in continuo il monitoraggio del dP possano evidenziare almeno acusticamente l'innescarsi di condizioni di funzionamento anomale del filtro a maniche (eccesso di carico di materiale filtrato o rottura delle maniche).

Non vi sono condizioni operative per prevedere limiti di emissione diversi da quelli individuati dal Criaer (4.3.1) e DGR 2236/09 (4.5.2) specifici.

Essendo la portata volumetrica in emissione confacente al raggiungimento delle condizioni di igiene del lavoro all'interno dei locali (oltre alle perdite di carico dell'impianto), non si fanno valutazioni rispetto al limite di portata previsto dalla ditta.

E32 alimentazione Autofoco caldaia.

Si tratta di un impianto pneumatico di caricamento della caldaia con truciolo di legno. Trattandosi di un sistema pneumatico l'aria in sovrappressione viene inviata ad un sistema di abbattimento a maniche che ha le caratteristiche compatibili con l'allegato 3 dei criteri Criaer.

Non vi sono condizioni operative per prevedere limiti di emissione diversi da quelli individuati dal Criaer (4.3.1) e DGR 2236/09 (4.5.2) specifici e si valuta di concedere la possibilità di sostituire gli autocontrolli annuali con il controllo settimanale del pressostato differenziale da annotare su apposito registro.

E33 banco di saldatura taglio al plasma ed affilatura utensili

Si tratta delle emissioni provenienti dall'aspirazione localizzata su un banco di lavoro nel quale vengono saltuariamente eseguite le operazioni di saldatura (non inox), taglio al plasma e affilatura utensili.

Prima dell'emissione in atmosfera gli effluenti vengono depurati da un filtro a tasche che ha le caratteristiche previste nell'allegato 3 dei Criteri Criaer.

Non vi sono condizioni operative per prevedere limiti di emissione diversi da quelli individuati dal Criaer (4.13.16, 4.13.18) e DGR 2236/09 e DGR 1769/10 (4.29, 4.31 e 4.31bis) specifici.

Si valuta di concedere la possibilità di sostituire gli autocontrolli annuali con il controllo settimanale del sistema filtrante da annotare su apposito registro.

Emissione E34 "Banco di saldatura e taglio al plasma"

Trattasi del convogliamento in atmosfera delle aspirazioni localizzate su un banco di lavoro nel quale vengono eseguite lavorazioni di saldatura di controtelai (2 ore a settimana) oppure taglio di piccoli pezzi in acciaio non inox con taglio al plasma (8 ore alla settimana).

Per quanto riguarda i limiti di emissione non vi sono condizioni operative per prevedere limiti diversi dai punti 4.13.16 e 4.13.20 (saldatura) dei criteri Criaer, oltre che 4.29 e 4.31 degli allegati alla DGR 1769/10.

A parere dello scrivente, 8 ore di taglio al plasma non costituiscono una lavorazione saltuaria tale da non prevedere l'impianto di abbattimento previsto dal punto 4.13.16 dei criteri Criaer, impianto che non sembra essere presente.

Questa situazione deve essere pertanto sanata.

Emissione E35 - nebbie da macchine lavorazione profili alluminio

In questa emissione verranno convogliate le aspirazioni provenienti da macchine lavorazioni meccaniche automatiche con utilizzo di fluido di raffreddamento di profilati di alluminio.

Le macchine opereranno in condizioni segregate rispetto all'ambiente di lavoro.

I criteri Criaer (4.13.18) e la DGR 2236/09 e 1769 non prevedono l'adozione di sistemi di abbattimento specifici.

Non vi sono condizioni operative per prevedere limiti di emissione diversi da quelli individuati dal Criaer (4.13.18) e DGR 2236/09 e DGR 1769/10 (4.31 e 4.31bis) specifici. Trattandosi di emissione di polveri/nebbie oleose si valuta di non concedere al momento l'esenzione dei controlli annuali sostituiti dal controllo del pressostato differenziale

Emissione E36 – macchine per la lavorazione profili in alluminio

Si tratta dell'emissione asservita alle aspirazioni su macchine cabinate, delle lavorazioni di taglio

dei profili di alluminio e per le successive lavorazioni di fresatura necessarie alla realizzazione degli infissi in alluminio. Le polveri di alluminio così prodotte saranno aspirate in corrispondenza degli utensili della macchina (lame e frese) ed espulse in atmosfera, previa filtrazione.

L'impianto di filtrazione a cartucce presenta caratteristiche idonee in relazione all'allegato 2 dei Criteri Criaer.

Non vi sono condizioni operative per prevedere limiti di emissione diversi da quelli individuati dal Criaer (4.13.18) e DGR 2236/09 e DGR 1769/10 (4.31 e 4.31bis) specifici.

Trattandosi di emissione di polveri/nebbie oleose si valuta di non concedere al momento l'esenzione dei controlli annuali sostituiti dal controllo del pressostato differenziale.

Emissione E37 - macchine per lavorazione profili in PVC

Si tratta di un'emissione che raccoglie le aspirazioni sulla macchina di fresatura automatica dei profili in PVC che comporranno gli infissi in questo materiale plastico clorurato.

L'emissione è dotata di un impianto di abbattimento che ha caratteristiche di velocità di filtrazione confacenti all'allegato 3 dei Criteri Criaer.

Non sembra essere presente un punto specifico del Criaer in relazione alla lavorazione in oggetto; tuttavia il punto più assimilabile è il 4.5.58 macinazione scarti e sfridi di lavorazione di prodotti a base di materiali plastici clorurati che prevede un limite di emissione per il materiale particellare di 20 mg/Nmc e per il cloruro di vinile pari a 5 mg/Nmc. Prendendo a riferimento la DGR 1769 punto 4.5.2, si valuta di abbassare il limite delle polveri a 10 mg/Nmc.

Il limite per il Cloruro di Vinile si intende rispettato se vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

Non vi sono condizioni operative per prevedere limiti di emissione diversi da quelli individuati dal Criaer (4.5.58); in relazione alla DGR 2236/09 e DGR 1769/10 non vi sono punti di riferimento specifici visto che il punto 4.4.1 esclude le lavorazioni su materie plastiche clorurate dall'applicazione delle DGR stesse.

Emissione E38a E38b E38c E38d E38e E38f E38g E38h E38i E38j E38k E38l E38m E38n E38o E38p - essiccatore legno

Si tratta di una serie di essiccatori per il legno vergine che deve essere essiccato prima di essere lavorato con processi di riscaldamento e raffreddamento ciclici. Non trattandosi di legno trattato l'emissione è costituita in maniera preponderante da acqua e calore.

Queste emissioni possono essere autorizzate senza stabilire valori limite in quanto il 272 comma 5 si riferisce agli sfiati e ricambi d'aria legati agli ambienti di lavoro mentre qui si tratta di uno specifico impianto di essiccazione.

Altre emissioni esistenti e non modificate.

Per le altre emissioni esistenti senza modifica, non sono intervenute modifiche normative e tecniche che prevedono una modifica dei loro limiti di emissione che vengono riconfermati.

Sostanze pericolose di cui all'articolo 271 comma 7bis del DLgs 152/06 e smi

L'azienda dichiara che nel ciclo produttivo non vengono utilizzate sostanze pericolose di cui all'271 comma 7bis del DLgs 152/06

Valutazioni sull'articolo 275 e sul controllo dell'emissione bersaglio

La verifica eseguita sulle modalità di calcolo del valore obiettivo ha permesso di evidenziare che sono state seguite le procedure di calcolo riportate nella parte IV "prescrizioni alternative alla parte III" dell'allegato III alla parte V del D.lgs 152/2006 e smi.

L'Emissione Bersaglio calcolata risulta essere di 178027 kg COV/anno mentre l'emissione totale annua di riferimento calcolata dai valori limite (compresa l'emissione diffusa) risulta pari a 182 151 kg COV/anno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra evidenziato, viste le criticità emerse nell'analisi della documentazione presentata non si ritiene vi siano le condizioni per esprimere una valutazione positiva. In particolare si richiama che, con riferimento alle emissioni

- E19: eliminazione postcombustore: al momento attuale, non vi sono le condizioni per lo spegnimento del postcombustore che al momento attuale appare il presidio fondamentale per ridurre le SOV e far rientrare il flusso emissivo al di sotto dei limiti previsti per impianti non autorizzati come emissione bersaglio.
- E34 "Banco di saldatura e taglio al plasma" si ritiene che debba essere installato un impianto di abbattimento come previsto dal punto 4.13.16 dei criteri Criaer, non compreso nel progetto presentato.

Da ultimo con riferimento alla emissione E10 - E11 Caldaia alimentata a biomasse legnose si valuta che debba essere prevista una nuova campagna di messa a regime per verificare l'effettivo rispetto dei nuovi limiti di emissione (compreso il COT)".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 14/07/2025 prot. n. 183435, acquisita al prot. n. 126384 del 14/07/2025, ha fatto pervenire il proprio parere, di seguito riportato:

"Relativamente al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione agli atti, comprensiva delle integrazioni presentate (ns prot.0113211 e 0113212 del 02/05/25 e ns prot. 0117311, 0117332, 0117336, 0117341 del 07/05/2025) anche su ns richiesta (ns prot.0276334 del 18/10/2024),

premesso che l'attività di cui trattasi è classificabile come Industria Insalubre di II Classe elenco C n.5 ai sensi del D.M. 05/09/1994, ammissibile quindi in contesto territoriale con presenza di edifici residenziali e recettori "sensibili" (strutture scolastiche per l'infanzia e campi gioco all'aperto) a patto di adozione di idonee misure atte a mitigare gli impatti sanitari delle emissioni atmosferiche e degli inquinanti in esse contenuti,

precisato che ai fini dell'espressione del parere di competenza richiestoci, inerente i suddetti impatti ambientali sulla salute delle varie categorie di popolazione presenti nelle vicinanze dell'attività lavorativa della Ditta COCIF, è necessario valutare non solo le nuove emissioni ma l'intero quadro emissivo, trattandosi di un procedimento di rinnovo di AUA,

preso atto che : "in merito ai punti di emissione E10 ed E11 si precisa che nelle due caldaie i cui fumi vengono espulsi dai suddetti camini, non si prevede lo svolgimento di operazioni di recupero rifiuti (combustione legno trattato), bensì si proseguirà a bruciare solo ed esclusivamente biomassa naturale e materiali ad essi equiparati"

preso atto della dichiarazione degli interventi progettati dalla ditta COCIF a livello delle emissioni E33, E34, E35, E36, con aumento di altezza dei relativi camini (che saranno rispettivamente pari a 6 mt, 6 mt, 9 mt, 9 mt) ai fini di una migliore dispersione in atmosfera degli inquinanti in esse contenute

valutate le caratteristiche di tutte le emissioni: tipologia e pericolosità per la salute degli inquinanti emessi; altezza dei camini di emissione; presenza o meno di impianti di abbattimento; durata oraria giornaliera (prevalentemente 16 ore) e tenuto conto delle distanze rispetto ad esse della struttura scolastica (in particolare E27, E28, E29, E32,E35, E36, E37, E38a) e dell'agglomerato di abitazioni (in particolare E07, E08, E08a, E08b) posti nelle immediate vicinanze (entro un raggio di 200 mt) e delle relative altezze di tali edifici indicate nella planimetria presentata dalla Ditta (ricomprese tra 3.5 mt e 12.5mt)

si ritiene necessario a tutela della salute della popolazione esposta che :

1. *l'Emissione E29 (cappe aspirazione incollaggio - reparto cassonetti e coprifili), contenente SOV, Formaldeide, Ammoniaca sia dotata di idoneo impianto di abbattimento;*
2. *l'altezza dei camini E08a (polverino reparto finestre) e E08b (polverino reparto porte) pari a 6.4 mt sia portata ad altezza pari a 1 mt oltre quella dell'edificio residenziale più alto presente nell'agglomerato abitativo situato tra Via Ungheria, Via della pace e Via Ponte Ospedaletto (che da planimetria presentata risulta essere pari a 12.5 mt);*

3. *il sistema di abbattimento a “post combustione TIF” relativamente al punto di Emissione E19, debba essere mantenuto fino a quando non vengano prodotti idonei dati attestanti il raggiungimento degli obiettivi elencati a giustificazione della sua mancata sostituzione (cit. punto 3 della risposta integrazioni AUSL : “ la riduzione dei COV emessi, equivalenti in termini numerici alla quantità annualmente distrutta dal TIF, risulterà dalla complessiva riduzione del quantitativo massimo di prodotto verniciante utilizzato ogni anno, nonché della progressiva sostituzione, peraltro già in essere, dei prodotti vernicianti a base di solvente con analoghi a base acqua”), non essendo stata esplicitata dalla Ditta una tempistica di attuazione di tali interventi migliorativi.*

Si precisa infine che lo stoccaggio dei materiali a livello dei piazzali esterni deve avvenire in condizioni tali da non arrecare inconveniente igienico sanitario o pericolo, a tutela della salute e dell'incolumità della popolazione presente nelle vicinanze, in particolar modo in occasione di eventi meteo avversi, attualmente sempre più frequenti (eccessiva ventosità, ondate di calore)”.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica sopra riportati, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non potesse essere accolta positivamente, dal momento che si prevedevano un assetto impiantistico diverso rispetto a quanto proposto dalla Ditta (mantenimento in funzione del post-combustore sulla emissione E19, l'installazione di un impianto di abbattimento delle polveri sulla emissione E34 e l'innalzamento dei camini delle emissioni E08a e E08b ad una altezza pari a 1 mt oltre quella dell'edificio residenziale più alto presente nell'agglomerato abitativo situato tra Via Ungheria, Via della pace e Via Ponte Ospedaletto). I contenuti della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae prot. n. 125981 del 14/07/2025, e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 183435 del 14/07/2025, costituivano, per quanto sopra argomentato, i motivi ostativi all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il SUAP del Comune di Longiano, con nota prot. n. 0008552 del 17/07/2025, acquisita al protocollo n. 128805 del 17/07/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae prot. n. 128002 del 16/07/2025.

Con PEC del 11/08/2025, assunta al protocollo di Arpae n. 145529 del 12/08/2025, la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Con tale documentazione la Ditta ha comunicato quanto segue:

- punto 1 - è intenzione della ditta accelerare il passaggio a prodotti vernicianti a base acquosa anche nella linea di verniciatura porte: l'iter prevede una fase sperimentale di alcuni mesi e, in caso di esito favorevole, la sostituzione degli impianti ai fini della migrazione della linea pannelli denominata I-BOTIC verso i prodotti a base acquosa. La ditta quindi dichiara che “...è intenzione dell'azienda completare il suddetto passaggio entro massimo 1 anno, quando, se l'esito sarà favorevole, verrà presentata apposita domanda di modifica sostanziale dell'AUA. Nel frattempo si dichiara di mantenere in funzione l'impianto di post combustione operante nel punto di emissione E19”. Alla luce di tale programma, la ditta chiede di stralciare le misure migliorative proposte nella istanza (misuratore in continuo dei COV sui camini delle emissioni E13a e E19, innalzamento dei camini delle emissioni E12a, E13a e E19 a 25 metri, installazione di una barriera verde o artificiale nel tratto di confine ovest), misure che erano state introdotte “...per garantire il controllo in continuo dei livelli di COV in emissione su E13a ed E19 e di contenere i livelli di odori potenzialmente rilevabili presso i ricettori. Permanendo in funzione il post combustore, la

loro attuazione perde pertanto di significato”, in considerazione anche dalla “oggettiva mancanza di lamentele, segnalazioni o esposti da parte del vicinato”. La ditta chiede quindi di sostituire la realizzazione di tali misure con quanto di seguito riportato: “... si chiede di sostituire la loro realizzazione con l’implementazione di un’apposita procedura che preveda l’individuazione di un referente aziendale e del suo recapito telefonico, così che possa essere tempestivamente contattato nel momento in cui i vicini dovessero rivolgersi al centralino dell’azienda per segnalare la presenza di cattivi odori provenienti dall’attività. La stessa procedura indicherà le modalità attraverso le quali il referente attiverà in breve tempo le figure aziendali idonee ad affrontare e risolvere in tempi celeri le problematiche riscontrate, dando al contempo risposte alle rimostranze manifestate dai vicini. Inoltre la figura individuata sarà anche il riferimento di ARPAE e degli uffici di Igiene Pubblica per fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione delle problematiche odorigene. Così operando, le autorità competenti potranno riserversi di imporre l’attuazione delle sopracitate misure nel momento in cui le problematiche non venissero affrontate e risolte in tempi ragionevoli. In subordine si chiede di prevedere una congrua tempistica per la realizzazione delle suddette misure b) e c), quantificata in 2 anni, affinché possano essere attuate solo dopo aver appurato con certezza che la fase sperimentale di passaggio ai prodotti vernicianti a base acqua anche nel reparto porte, non ha avuto l’esito positivo ad oggi sperato”;

- punto 2 - *“In merito al secondo punto si comunica che sarà installato un impianto di filtrazione a tasche per il trattamento delle polveri prodotte nel nuovo punto di emissione E34. Si riportano in Allegato 1 i relativi dati. Si precisa che nell’impianto sarà installato un pressostato differenziale, per cui si richiede di poter procedere con i controlli periodici e con la tenuta del relativo registro”;*
- punto 3 - *“In riferimento al terzo punto si precisa che nell’ambito della Tabella Riassuntiva delle emissioni in essere presso l’attività, nella colonna denominata “Concentrazione dell’inquinante in emissione”, vengono riportati tutti gli inquinanti previsti dal manuale del CRIAER (Determinazione n. 4606 del 04/06/1999), in quanto si dovrà prevedere la loro ricerca analitica in occasione dei campionamenti periodici al camino. Poiché le colle utilizzate sono esenti da formaldeide ed ammoniacale, va da sé che i corrispondenti limiti in emissione saranno ovviamente ampiamente rispettati. A riprova di ciò si riportano in Allegato 2 i certificati di prova relativi ai campionamenti annuali effettuati per il punto di emissione E29, ove tali sostanze chimiche, come prevedibile, risultano sotto la loro soglia di rilevabilità. Tutto ciò premesso si ritiene del tutto superflua l’installazione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sul citato punto di emissione e si chiede pertanto di rivedere la prescrizione attualmente prevista”;*
- punto 4 - *“Per quanto attiene infine l’ultimo punto della Vostra comunicazione si precisa che a monte dei due punti di emissione E08a ed E08b sono presenti filtri a maniche, che rappresentano la migliore tecnologia disponibile e l’inquinante presente è costituito unicamente da polvere di legno vergine o ad esso assimilabile. Poiché i due camini di emissione sorgono direttamente sulla sommità degli apparati filtranti e non essendoci pareti di edifici limitrofi sufficientemente alti per potervi fissare i prolungamenti richiesti, l’attuazione di quanto da Voi prescritto, risulterebbe piuttosto problematico in termini di realizzazione delle strutture di sostegno. Trattandosi inoltre di punti di emissione già autorizzati e non interessati da alcuna modifica nell’ambito del presente iter autorizzativo, si chiede in alternativa all’innalzamento dei camini, di poter ridurre la dispersione delle polveri verso le abitazioni limitrofe orientando il flusso d’aria in uscita dai camini verso il basso e verso aree occupate da edifici e piazzali Coci”.*

Con nota prot. n. 148520 del 20/08/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

“...omissis...”

Considerazioni e valutazione conclusiva

Di seguito vengono valutate le osservazioni prodotte, per superare i motivi ostativi espressi da ST nel preavviso di diniego:

- 1) non vi sono le condizioni per autorizzare lo spegnimento del post-combustore installato sulla emissione E19, come chiaramente indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e nel parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, sopra riportati, per le motivazioni in essi contenute

Risposta dell'azienda

Per quanto attiene il primo punto le argomentazioni da Voi addotte, hanno spinto l'azienda ad accelerare l'iter di passaggio ai prodotti vernicianti a base acqua anche nella linea verniciatura porte, ora utilizzati solo in parte per la colorazione degli accessori delle porte stesse. Si precisa che le tempistiche del passaggio ai prodotti all'acqua erano state piuttosto vaghe in sede di domanda di autorizzazione, in quanto l'impianto attualmente utilizzato per la verniciatura delle porte nasce per l'utilizzo di vernici a base solvente. Di conseguenza per garantire la realizzazione di un prodotto qualitativamente valido sarebbe strettamente necessaria la sua completa sostituzione, con un investimento importante, ad oggi non programmabile in tempi brevi e certi. Ciò nonostante alcune prove svolte nei mesi scorsi, hanno dato risultati incoraggianti, pertanto si è deciso di sviluppare una serie di test maggiormente approfonditi, in collaborazione con il nostro fornitore di prodotti vernicianti all'acqua.

Si può prevedere che questa fase sperimentale possa durare un paio di mesi dopodiché, se vengono confermate le buone impressioni avute fino a questo momento, sarà possibile migrare in tempi abbastanza brevi anche la linea pannelli denominata I-BOTIC verso i prodotti a base acqua.

A questo punto, visti gli aspetti qui descritti, è intenzione dell'azienda completare il suddetto passaggio entro massimo 1 anno, quando, se l'esito sarà favorevole, verrà presentata apposita domanda di modifica sostanziale dell'AUA. Nel frattempo si dichiara di mantenere in funzione l'impianto di post combustione operante nel punto di emissione E19.

Si vuole sottolineare che in base ad alcune stime preliminari, qualora vi siano le condizioni per realizzare il passaggio ai prodotti vernicianti a base acqua anche al reparto porte, i consumi di COV ipotizzati in sede di domanda di autorizzazione calerebbero complessivamente di circa il 75-80%. Si arriverebbe a delle soglie annue di consumi tali da rimettere in discussione addirittura l'applicazione dell'art. 275, essendo il limite per la sua applicabilità pari a 15.000 kg/anno.

Visto e considerato il programma sopra descritto, si chiede però di stralciare le misure migliorative individuate in sede di domanda di autorizzazione, in quanto erano sostanzialmente finalizzate a compensare, dal punto di vista ambientale, l'eliminazione del TIF.

Le misure erano state infatti introdotte per garantire il controllo in continuo dei livelli di COV in emissione su E13a ed E19 e di contenere i livelli di odori potenzialmente rilevabili presso i ricettori. Permanendo in funzione il post combustore, la loro attuazione perde pertanto di significato. Nello specifico queste misure sono:

- a) l'installazione di uno strumento di misura dei COV ai camini E13a ed E19 costituito da un analizzatore FID bicanale, in grado di misurare e registrare i COV in scansione sui due camini, nonché le portate d'aria in emissione in continuo da ciascuno di essi;
- b) prolungamento dei 3 punti di emissione denominati E12a, E13a ed E19, relativi alle attività di verniciatura, fino al raggiungimento di un'altezza pari a 25 m con anche il restringimento della sommità dei 3 suddetti camini fino a raggiungere una superficie tale da garantire una velocità di uscita dell'aria di almeno 15 m/s;
- c) installazione di una barriera verde o artificiale alta 3 metri nel tratto di confine ovest

dell'attività.

In particolare le misure b) e c) erano state previste in un'ottica di incremento dei COV in emissione, vista e considerata l'ipotizzata dismissione del post combustore nel punto di emissione E19. La richiesta di stralcio è avvalorata anche dalla oggettiva mancanza di lamentele, segnalazioni o esposti da parte del vicinato, correlati all'utilizzo in COCIF di prodotti vernicianti. Ciò assodato, si chiede di sostituire la loro realizzazione con l'implementazione di un'apposita procedura che preveda l'individuazione di un referente aziendale e del suo recapito telefonico, così che possa essere tempestivamente contattato nel momento in cui i vicini dovessero rivolgersi al centralino dell'azienda per segnalare la presenza di cattivi odori provenienti dall'attività. La stessa procedura indicherà le modalità attraverso le quali il referente attiverà in breve tempo le figure aziendali idonee ad affrontare e risolvere in tempi celeri le problematiche riscontrate, dando al contempo risposte alle rimostanze manifestate dai vicini. Inoltre la figura individuata sarà anche il riferimento di ARPAE e degli uffici di Igiene Pubblica per fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione delle problematiche odorigene. Così operando, le autorità competenti potranno riservarsi di imporre l'attuazione delle sopracitate misure nel momento in cui le problematiche non venissero affrontate e risolte in tempi ragionevoli.

In subordine si chiede di prevedere una congrua tempistica per la realizzazione delle suddette misure b) e c), quantificata in 2 anni, affinché possano essere attuate solo dopo aver appurato con certezza che la fase sperimentale di passaggio ai prodotti vernicianti a base acqua anche nel reparto porte, non ha avuto l'esito positivo ad oggi sperato.

Valutazione: *in considerazione del fatto che l'azienda intende anticipare il passaggio alla verniciatura ad acqua della verniciatura porte entro un anno, mantenendo nel frattempo in funzione il postcombustore, non si rilevano elementi ostativi nel merito, anche considerando che le lamentele sulla presenza di cattivi odori di COV non risultano pervenute nell'ultimo periodo di attività.*

Stante quanto sopra, si valuta accoglibile la richiesta di stralciare i punti di miglioramento precedentemente proposti dall'azienda nella prospettiva di spegnimento, poi non accolta, del post combustore su E19.

In attesa della sostituzione dei prodotti vernicianti a solvente con vernici ad acqua, come indicato dall'azienda si accoglie la proposta di sostituire i punti a), b) e c), con l'implementazione della procedura di monitoraggio dei cattivi odori che permetta la soluzione immediata delle problematiche odorigene ed il controllo delle lamentele sul territorio.

Si propone di prescrivere l'invio ad ArpaE di detta procedura per una sua valutazione, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

La sostituzione dei prodotti vernicianti a solvente dovrà avvenire nei tempi previsti dalla ditta, decorsi i quali l'AC competenza potrà riservarsi di richiedere l'attuazione dei punti di miglioramento a), b), c) proposti dalla ditta stessa ed eventuale revamping del Post Combustore su E19.

2. *La nuova emissione E34 non è dotata di idoneo impianto di abbattimento delle polveri, come invece previsto dal punto 4.13.16 lettera a. dei criteri Criaer (approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999) richiamato nella succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE*

Risposta dell'azienda

In merito al secondo punto si comunica che sarà installato un impianto di filtrazione a tasche per il trattamento delle polveri prodotte nel nuovo punto di emissione E34. Si riportano in Allegato 1 i relativi dati. Si precisa che nell'impianto sarà installato un pressostato differenziale, per cui si richiede di poter procedere con i controlli periodici e con la tenuta del relativo registro.

Valutazione

Visionata la scheda tecnica del filtro a cartucce proposto, non si rilevano elementi ostativi nel merito.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra evidenziato, non si rilevano elementi ostativi nel rispetto nel rispetto di quanto sopra esplicitato”;

Con nota del 22/08/2025 prot. n. 0216481, acquisita al prot. n. 150130 del 22/08/2025 che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, come di seguito riportato:

“Relativamente al procedimento in oggetto, esaminate le osservazioni trasmesse dalla Ditta a seguito di preavviso di diniego, acquisite con Prot. N.0212220 del 14.08.2025

Preso atto

- *di quanto proposto relativamente al mantenimento “in funzione l'impianto di post combustione operante nel punto di emissione E19”;*
- *di quanto dichiarato sui composti organici relativi all'emissione E29: “.... le colle utilizzate sono esenti da formaldeide ed ammoniaca, va da sé che i corrispondenti limiti in emissione saranno ovviamente ampiamente rispettati”;*
- *di quanto proposto relativamente alla modifica dell'orientamento dei camini delle emissioni dei p.ti E08a ed E08b.*

Si esprime, per quanto di specifica competenza parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e a condizione che venga effettuato un periodico monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di filtrazione delle emissioni E08a ed E08b, a maggior tutela della salute dei lavoratori dell'azienda”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 128002 del 16/07/2025.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE BG1 - TERMOCONVETTORE RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
(172 kW, a metano)

EMISSIONE BG2 - CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (34,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione di serramenti e

infissi in legno, mobili ed affini **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite e prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E4 - POLVERINO REPARTO FINESTRE

EMISSIONE E4a - POLVERINO REPARTO FINESTRE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	44.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E5 - POLVERINO REPARTO PORTE

EMISSIONE E5a - POLVERINO REPARTO PORTE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	7,4	m
Durata	16	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6 - POLVERINO REPARTO PORTE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	63.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E7 - POLVERE DA CARTEGGIATURA - LINEA PANNELLI E COPRIFILI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	112.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E8 - POLVERINO REPARTO PORTE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	43.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E8a - POLVERINO REPARTO FINESTRE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	38.000	Nmc/h
Altezza minima	6,4	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E8b - POLVERINO REPARTO PORTE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	6,4	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E9 - POLVERINO REPARTO PORTE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E10 - FUMI CALDAIE (5,46 MW, a biomassa)

EMISSIONE E11 - FUMI CALDAIE (5,46 MW, a biomassa)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Medio impianto di combustione esistente, non dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	45	mg/Nmc
Monossido di carbonio	450	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	600	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	200	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

La biomassa utilizzata dovrà avere le caratteristiche e dovrà essere utilizzata al condizioni di cui alla Parte II, sezione 4 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E12a - LINEA VERNICIATURA FINESTRE

Portata massima	145.000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE E13a - LINEA VERNICIATURA PANNELLI-CASSONETTI-COPRIFILI

Portata massima	120.000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE E14 - ALIMENTAZIONE AUTOFOCO PER CALDAIE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6,5	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E18 - POLVERE DA CARTEGGIATURA - LINEA FINESTRE**EMISSIONE E18a - POLVERE DA CARTEGGIATURA - LINEA FINESTRE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E19 - COMBUSTORE TERMICO LUCIDATURA PEZZI SPECIALI

Portata massima	44.500	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g

Deve essere installato sul post-combustore, al fine di segnalare eventuali avarie, un idoneo sistema di rilevamento della temperatura comprendente un registratore in continuo su nastro di carta da tenere a disposizione degli organi di controllo.

EMISSIONE E20 - POLVERINO REPARTO FINESTRE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	63.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E21 - POLVERINO REPARTO PORTE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	73.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E22 - CALDAIA (449 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E23 - POLVERINO REPARTO FINESTRE

EMISSIONE E24 - POLVERINO REPARTO PORTE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E25 - CALDAIA (3,2 MW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, non dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	4.550	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	250	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E26 - POLVERINO Reparto FINESTRE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	54.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E27 - POLVERINO REPARTO CASSONETTI-COPRIFILI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	169.000	Nmc/h
Altezza minima	24,5	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E28 – CALDAIA A TRUCIOLI DI LEGNO-REPARTO CASSONETTI E COPRIFILI RECUPERO RIFIUTI (3,492 MW)

Medio impianto di combustione esistente, non dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

INQUINANTE	VALORE LIMITE mg/Nmc (riferito all'11% di O ₂)
Polveri totali	30 media 30 minuti
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20 media 30 minuti
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	60 media 30 minuti
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	4 media 30 minuti
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	200 media 30 minuti
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	400 media 1 ora
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,0000001 media 8 ore
Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,01 media 8 ore
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Tl)	0,05 media 1 ora
Mercurio e suoi composti (espressi come Hg)	0,05 media 1 ora
Metalli pesanti totali (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	0,5 media 1 ora
Monossido di carbonio (CO)	50 valore medio giornaliero
Monossido di carbonio (CO)	100 valori medi su 30 minuti

Per quanto concerne le sostanze inquinanti emesse, la tipologia la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti recuperabili, nonché le attività e i metodi di recupero dovrà essere rispettato quanto indicato al punto 6 dell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

EMISSIONE E29 – CAPPE ASPIRAZIONE INCOLLAGGIO – REPARTO CASSONETTI-COPRIFILI

Portata massima	10.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E30 – POLVERE DA CARTEGGIATURA LINEA PEZZI SPECIALI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	63.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E31 - POLVERINO REPARTO FINESTRE

EMISSIONE E31a - POLVERINO REPARTO FINESTRE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	38.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E32 - ALIMENTAZIONE AUTOFOCO CALDAIA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	6,5	h/g

Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E33 – BANCO DI SALDATURA, TAGLIO AL PLASMA, AFFILATURA UTENSILI

Impianto di abbattimento: cella filtrante metallica ondulata, filtro a tasche

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Valori limite di emissione:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E34 – BANCO DI SALDATURA, TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E35 – MACCHINE PER LA LAVORAZIONE PROFILI IN ALLUMINIO

Impianto di abbattimento: otto setti filtranti in fibra di vetro, filtro a tasche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E36 – MACCHINE PER LA LAVORAZIONE PROFILI IN ALLUMINIO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E37 – MACCHINE PER LA LAVORAZIONE PROFILI IN PVC

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

EMISSIONE E38a – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 1

EMISSIONE E38b – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 2

EMISSIONE E38c – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 3

EMISSIONE E38d – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 4

EMISSIONE E38e – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 5

EMISSIONE E38f – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 6

EMISSIONE E38g – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 7

EMISSIONE E38h – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 8

EMISSIONE E38i – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 9

EMISSIONE E38j – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 10

EMISSIONE E38k – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 11

EMISSIONE E38l – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 12

EMISSIONE E38m – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 13

EMISSIONE E38n – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 14

EMISSIONE E38o – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 15

EMISSIONE E38p – ESSICCATORE LEGNO - ESPULSIONE 16

Portata massima	7.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima
Durata

6 m
3 h/g

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “*Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta*” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E12a, E13a e E19**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- a. il consumo massimo teorico di solvente è pari a 125.397 kg/anno;
 - b. il valore limite di emissione totale annuo (emissione bersaglio - parte IV dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06) è pari al risultato del seguente calcolo: (massa totale annua di materia solida nella quantità di rivestimento applicata nell'anno) * 4 * 0,25 (kg/anno) ;
 - c. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale autorizzato;
 - d. a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopra citato decreto il Gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento (**effettuando il monitoraggio** dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) **almeno una volta all'anno** sulle **emissioni E12a, E13a e E19**) e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al successivo punto 4.). Al fine di compilare la voce O5 occorre partire dai dati di concentrazione di COV a monte e a valle dell'impianto di post combustione dell'emissione E19. Al fine di compilare la voce O6 dovranno essere effettuate delle misurazione dei COV nei rifiuti. Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi. Il valore limite di emissione annuo di cui al precedente punto b. è rispettato se l'emissione totale annua ($E=F+O1$) calcolata dal Piano di Gestione dei solventi risulta non superiore a tale valore limite;
 - e. i consumi mensili di prodotti vernicianti ad acqua e a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 16. Tali consumi non devono essere superiori a Kg 200.078 di prodotti vernicianti a solvente e a kg 275.361 di prodotti vernicianti all'acqua all'anno;
3. **Entro 30 giorni** dal rilascio della presente AUA il Gestore dovrà presentare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoojc@cert.arpa.emr.it), alla Azienda U.S.L. della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune di Longiano, una procedura di monitoraggio degli odori, che permetta la soluzione immediata delle problematiche odorigene ed il controllo delle lamentele sul territorio. Tale procedura dovrà prevedere l'individuazione di un referente aziendale e del suo recapito telefonico, così che possa essere tempestivamente contattato nel momento in cui i vicini dovessero rivolgersi al centralino dell'azienda per segnalare la presenza di cattivi odori provenienti dall'attività. La stessa procedura indicherà le modalità attraverso le quali il referente attiverà in breve tempo le figure aziendali idonee

ad affrontare e risolvere in tempi celeri le problematiche riscontrate, dando al contempo risposte alle rimozioni manifestate dai vicini. Inoltre la figura individuata sarà anche il riferimento di Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, degli uffici di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna e del Comune di Longiano per fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione delle problematiche odorigene. La procedura di monitoraggio dei cattivi odori sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente Arpae SAC di Forlì-Cesena, sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'Azienda U.S.L. della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica e il Comune di Longiano.

4. **Entro 90 giorni** dal rilascio della presente AUA le **emissioni E12a, E13a e E19** dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 16. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).
5. **Entro 12 mesi** dal rilascio della presente AUA, il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto relativo alla conversione della linea verniciatura porte e della linea verniciatura pannelli da prodotti a base solvente a prodotti vernicianti a base acquosa.
6. Qualora il Gestore non sia in grado di rispettare quanto prescritto al precedente punto 5., **entro 18 mesi** dal rilascio della presente autorizzazione dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto per l'attuazione delle misure migliorative indicate alle lettere a), b), c) del punto 1 della relazione inviata dalla ditta in data 11/08/2025, assunta al protocollo di Arpae n. 145529 del 12/08/2025, in risposta alla comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e dell'eventuale revamping del post-combustore installato sulla emissione E19.
7. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari**, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda USL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per la risoluzione di tali inconvenienti, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
8. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Longiano, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni nuove o modificate E6, E10, E11, E28, E31, E31a, E32, E33, E34, E35, E36, E37, da E38a a E38p**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
9. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove o modificate E6, E10, E11, E28, E31, E31a, E32, E33, E34, E35, E36, E37, da E38a a E38p** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
10. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai

sensi del precedente punto 8.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 9.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

11. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **E6, E10, E11, E28, E31, E31a, E32, E33, E34, E35, E36, E37**, e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
12. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 11., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
13. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E10, E11, E12a, E13a, E19, E25, E28, E29, E31, E31a, E34 (escluso il parametro "polveri totali"), E35, E36 e E37** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
14. Gli impianti di abbattimento per le polveri delle **emissioni E4, E4a, E5, E5a, E6, E7, E8, E8a, E8b, E9, E14, E18, E18a, E20, E21, E23, E24, E26, E27, E30, E31, E31a, E32, E33 e E34** devono essere dotati di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nel funzionamento di tali impianti. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale (per i filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico) o mensile (per i filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa), devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 16. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
15. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta

la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

16. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti ad acqua e a solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 2. lettera e. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E12a, E13a e E19**;
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E12a, E13a e E19**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 4.;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni (settimanali o mensili) effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4, E4a, E5, E5a, E6, E7, E8, E8a, E8b, E9, E14, E18, E18a, E20, E21, E23, E24, E26, E27, E30, E31, E31a, E32, E35, E36 e E37**, così come richiesto al precedente punto 14.
17. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 15. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
18. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

19. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E4, E4a, E5, E5a, E6, E7, E8, E8a, E8b, E9, E14, E18, E18a, E20, E21, E23, E24, E26, E27, E30, E31, E31a, E32, E33, E35, E36 e E37** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

20. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,

curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

21. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure

mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
22. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, stagno Sn)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003; UNI CEN/TS 17286:2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)

Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948/1
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

23. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente

dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

E. RACCOMANDAZIONI

Lo stoccaggio dei materiali a livello dei piazzali esterni deve avvenire in condizioni tali da non arrecare inconveniente igienico sanitario o pericolo, a tutela della salute e dell'incolumità della popolazione presente nelle vicinanze, in particolar modo in occasione di eventi meteo avversi, attualmente sempre più frequenti (eccessiva ventosità, ondate di calore).

F. PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpae con prot. n. PG/2024/169484 del 20/09/2024, denominato "18_27439-scheda_c_-_cocif_layout_settembre_2024", a firma del tecnico incaricato (**allegata**).

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 16.09.2024, acquisita al protocollo di Arpae al PG/2024/169484, e successive modifiche e integrazioni, dalla ditta **COCIF SOC.COOP.** con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 1560**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le operazioni R13-R1 su rifiuti appartenenti alla tipologia 6 "*Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati*" dell'Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;

Considerato che con nota PG n. 188728 del 18.10.2024 Arpae-SAC ha inoltrato al SUAP del Comune di Longiano la richiesta di specifica documentazione a completamento della pratica ed ha inoltre chiesto al Comune di Longiano di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista in particolare la documentazione integrativa acquisita ai PG n. 82337 del 05.05.2025, PG n. 84228 del 07.05.2025 e PG n. 145511 del 12.08.2025;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare 2022-2027 di cui alla Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Tenuto conto che il Comune di Longiano non ha fatto pervenire all'interno della Conferenza di Servizi il proprio parere sulla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni;

Preso atto che il legale rappresentante della ditta:

1. nella documentazione acquisita al PG n. 84228 del 07.05.2025, dichiara tra l'altro:
 - a. l'esclusione dei rifiuti destinati a R1 dal campo di applicazione del titolo III-bis ovvero che i rifiuti destinati a R1 sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo III bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in conformità ai criteri stabiliti dalla suddetta normativa;
 - b. il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 2, Suballegato 1, punto 6.2 del D.M. 05/02/1998 ovvero che, relativamente alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, vengono rispettati i criteri di individuazione dei rifiuti ammessi, così come previsti dall'Allegato 2, Suballegato 1, punto 6.2 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche e integrazioni, garantendo una gestione conforme alle disposizioni di legge;
2. nella documentazione acquisita al PG n. 145511 del 12.08.2025 comunica che al fine di quantificare il legno trattato che ogni giorno sarà recuperato tramite il processo di combustione nella Centrale Termica CL3, sarà installato un contatore/minuti sull'alimentazione elettrica che permette il funzionamento della coclea di alimentazione del truciolo prelevato dalla tramoggia di carico e condotto all'interno della camera di

combustione.

Dato atto che l'impianto è assoggettato alla normativa in merito di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 e che, unitamente alla documentazione integrativa acquisita al PG n. 145511 del 12.08.2025, la ditta ha trasmesso il parere definitivo favorevole sulla valutazione progetto, espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota del 17.04.2025, dal quale risulta, tra l'altro, che prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando stesso, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;

Ritenuto pertanto necessario disporre che l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti possa avvenire esclusivamente a seguito dell'espletamento delle pratiche richieste dalla suddetta normativa antincendio presso il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al prot. n. 82337 del 05.05.2025, denominato "1_allegato_17-cocif_layout_rifiuti_04-25".

PRESCRIZIONI

- a) La ditta **COCIF SOC.COOP.** (C.F./ P.IVA: 00124220401), con sede legale e impianto in Comune di Longiano (FC), Via Ponte Ospedaletto n. 1560, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata dalla ditta **COCIF SOC.COOP.** solo successivamente all'ottemperanza da parte della ditta alle seguenti condizioni:
 - espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio relative all'impianto in oggetto mediante presentazione al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;
 - presentazione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena di idonea documentazione attestante il

rispetto della condizione sopra indicata;

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Longiano (FC), Via Ponte Ospedaletto n. 1560**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITATIVI MASSIMI		
Tipologia dell'allegato 2, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	Operazioni di recupero consentite	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6 – Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	030105	R13-R1	100 t	836 t	836 t
		R13		110 t	--
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.					

- d) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, con particolare riferimento alle caratteristiche del rifiuto descritte al punto 6.2 dell'Allegato 2, Suballegato 1), in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.;
- e) Ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione del titolo III-bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero rifiuti in oggetto non può essere effettuata su rifiuti di legno che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 237-quater, comma 2, lett. b, punto 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di recupero R1 superiori a 5 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i.;
- g) Dovrà essere comunicata ad Arpa AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa AAC Est - SAC di Forlì-Cesena i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpa AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA S.p.A., Prot. n. 47177 del 04/06/2025, nelle cui premesse è riportato quanto segue:

Preso atto che la ditta ha eliminato gli scarichi derivanti dalle condense dei compressori, che saranno smaltiti come rifiuto ai sensi della Normativa Vigente, con conseguente eliminazione dello scarico denominato "S1".

Considerato che per le acque reflue, prodotte esclusivamente dall'impianto ad osmosi inversa, è richiesta l'assimilazione alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa, e che sono state allegare analisi conformi alla Tab.4 All.C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	COCIF SOC. COOP
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PONTE OSPEDALETTO, 1560 - LONGIANO
Destinazione dell'insediamento	Produzione porte e finestre
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Portata massima autorizzata	600 mc/a - 5 mc/g
Recettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

1) Nella rete fognaria nera di Via Ponte Ospedaletto è ammesso lo scarico **S2** derivante da **impianto a osmosi inversa**.

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Non è ammesso lo scarico in fognatura dei reflui derivanti da condense dei compressori, lavaggi attrezzature, lavaggio vetri, parti meccaniche e relativa componentistica, che dovranno essere smaltiti come rifiuto ai sensi della Normativa Vigente.

3) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell' Allegato 5 del D.lgs.152/06 per gli scarichi in acque superficiali.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, su tutti gli allacci alla rete fognaria

nera;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui eventualmente prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi.

12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.